




08/b

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio III - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



0011. 2012
185601 08/10

Neto ed AIC
ed IFJ
11/10/2012

Assessorati alla Sanità
delle Regioni Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna e Piemonte

II.ZZ.SS.

Associazioni di categoria del settore
avicolo

E per conoscenza.

DG SANCO
Bruxelles

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome

IZS delle Venezie

NAS

ITALRAP

LORO SEDI

OGGETTO: Misure straordinarie di sorveglianza e controllo focolai di Influenza Aviaria H5N2 LPAI in Nord Italia, a sostituzione del provvedimento n.16906-P-17/09/2012 DGSF

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;
VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Lombardia a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità sottotipo H5, in allevamenti di tacchini da carne in provincia di Mantova, situati in un'area a elevata densità avicola (DPPA);
CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità dei sottotipi H5 e H7, qualora la loro circolazione non venga controllata, possono determinare epidemie di particolare gravità e eventualmente

evolvere in virus ad alta patogenicità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti, in particolare nelle aree a elevata densità avicola;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo e eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

SENTITO il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria.

DISPONE

Regole per la movimentazione dal territorio della Regione Lombardia

- 1) Il divieto di movimentazione dei tacchini da carne, a eccezione dei pulcini di 1 giorno, dalla Regione Lombardia verso la restante parte del territorio nazionale, comunitario e Paesi terzi per un periodo minimo di 10 giorni a far data dall'emanazione del presente provvedimento, al fine di valutare la situazione epidemiologica. Detto periodo minimo viene rivalutato a seguito delle risultanze delle indagini di cui ai successivi punti;

Monitoraggio straordinario e controlli pre-carico

- 2) Nelle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia l'effettuazione nell'arco di 10 giorni, di controlli sierologici e virologici, negli allevamenti di tacchini da carne di età superiore ai 30 giorni, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento. I controlli, per ogni singolo allevamento, dovranno essere ripetuti con cadenza quindicinale. Sono ritenuti validi i controlli effettuati a partire dal 1 ottobre nell'ambito del monitoraggio straordinario di cui al precedente provvedimento n. 16906-P-17/09/2012 DGSAF;
- 3) per le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte la movimentazione fuori regione di riproduttori e di galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, sia da vita sia da macello, è consentita previo controllo sierologico e virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 4) per le Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte la movimentazione fuori regione di anatre ed oche, sia da vita sia da macello, è consentita previo controllo virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I lettera a) che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 5) per le Regioni Veneto, Emilia Romagna e Piemonte la movimentazione fuori regione di tacchini da carne è consentita previo controllo sierologico e virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico, il controllo dovrà essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 6) per la Regione Veneto e la Regione Lombardia le movimentazioni di tacchini da carne intra-regione è consentita previo controllo sierologico e virologico nelle 96 ore precedenti il primo carico, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato I che fa parte integrante del presente provvedimento. Ulteriori controlli potranno essere effettuati in base alla valutazione del rischio;
- 7) la Regione Veneto e la Regione Lombardia dovranno individuare le aree a maggior rischio di diffusione dell'infezione nelle quali disporre il blocco degli accasamenti negli allevamenti di tacchini da carne;
- 8) inoltre, al fine di impedire la diffusione dell'infezione, in base all'esito di una valutazione di rischio, le Regioni coinvolte dal presente provvedimento decideranno in merito a un'ulteriore sorveglianza ufficiale o all'adozione di ogni altra misura sanitaria ritenuta opportuna, nelle aziende, comparti o tipi di produzione mirati.

- 9) Tenuto conto che la situazione epidemiologica comporta un elevato numero di ingressi in azienda, da parte dei Servizi Veterinari e richiamando il pieno rispetto delle più stringenti misure di biosicurezza al fine di evitare ogni eventuale occasione, anche accidentale, di diffusione virale veicolata, i Servizi Veterinari delle ASL competenti potranno effettuare i prelievi di cui ai precedenti punti in collaborazione con i veterinari aziendali.

Norme di biosicurezza

- 10) Nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto le Ditte proprietarie degli animali dovranno garantire che:
- gli automezzi siano accuratamente disinfettati prima del carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento
 - gli animali siano trasportati direttamente all'impianto di destinazione
 - tutte le misure di biosicurezza siano rigorosamente rispettate, in particolare per quanto attiene il carico dei volatili
 - inoltre è vietato nelle aziende di tacchini da carne, per un periodo di 30 giorni, effettuare qualsiasi intervento che richieda la presenza in allevamento di personale esterno.

Separazione funzionale

- Le Aziende avicole operanti sul territorio coinvolto dal presente provvedimento dovranno assicurare una completa separazione delle attività, del personale e dei mezzi tra la Regione Lombardia e le altre Regioni di cui al presente provvedimento.
- Se non ancora attuato, le Ditte dovranno predisporre un protocollo operativo che dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio veterinario delle Regioni competenti per territorio.
- L'attività produttiva sul territorio regionale è subordinata all'acquisizione del succitato parere favorevole.

Ulteriori misure restrittive

- Sul territorio identificato a rischio, da parte delle singole Regioni, dalla data di promulgazione dello stesso e per un periodo di tempo da stabilirsi, negli allevamenti di tacchini da carne è vietato l'accasamento a sessi misti, pertanto il carico di tutto l'allevamento per l'invio al macello dovrà essere completato nell'arco di 10 giorni.
- In deroga al precedente punto, esclusivamente per gli allevamenti già accasati, sarà possibile effettuare il carico per il macello in più giorni a condizione che:
 - i Servizi veterinari delle ASL, trascorsi 10 giorni dall'inizio del carico della femmine, effettuino 20 tamponi tracheali per la ricerca del virus influenzale su altrettanti animali presenti in allevamento e trascorsi 25 giorni dall'inizio del carico delle femmine, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone (fino a un massimo di 20 prelievi) e 20 tamponi tracheali per allevamento. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, effettuino 5 prelievi di sangue per capannone (fino a un massimo di 20 prelievi) e 20 tamponi tracheali per allevamento. Se l'allevamento è composto da un solo capannone i prelievi di sangue dovranno essere 10;
 - per quanto riguarda il carico delle femmine questo dovrà essere completato nell'arco massimo di una settimana lavorativa;
 - i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10 giorni dall'inizio del carico;
 - gli automezzi dovranno essere accuratamente disinfettati prima e dopo il carico e dovranno essere dedicati per il singolo allevamento
 - tutte le misure di biosicurezza devono essere rigorosamente rispettate, in particolare per quanto attiene il carico dei volatili.
- Il presente dispositivo sostituisce il provvedimento n. 16906-P-17/09/2012 DGSAF

Dott. Vincenzo Ugo Santucci
Dott. Nicola Santini

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gactana Ferri)

Allegato I

Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

- a) Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da almeno 20 tamponi tracheali/orofaringei. I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera a) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.
- b) Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici. I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera b) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti.

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati. I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.